



COMUNE DI LUSIA
Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEI
MATERIALI DIGESTATI E DELLE ACQUE
REFLUE.**

**Comune designato Zona Vulnerabile da
Nitrati di Origine Agricola**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ in data ___/___/2021

INDICE:

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - PREMESSE | Pag. 2 |
| Art. 2 - FINALITÀ | Pag. 2 |
| Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE | Pag. 2 |
| Art. 4 - INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE | Pag. 2 |
| Art. 5 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE | Pag. 2 |
| Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE | Pag. 3 |
| Art. 7 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI | Pag. 3 |
| Art. 8 - ACCUMULO TEMPORANEO | Pag. 4 |
| Art. 9 - ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO | Pag. 5 |
| Art. 10 - TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE | Pag. 5 |
| Art. 11 - DIFFUSIONE | Pag. 5 |
| Art. 12 - CONTROLLI E SANZIONI | Pag. 5 |
| Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE | Pag. 6 |

Art. 1
PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 25 febbraio 2016, così come recepito in ambito regionale dalla DGR n. 1835/2016 (Allegato A) e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Resta ferma la possibilità per il Sindaco, attraverso Ordinanza Sindacale, di stabilire in determinati contesti e per periodi definiti di tempo regole diverse da quelle del presente Regolamento ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e cioè in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Art. 2
FINALITÀ

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali digestati e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima;

2. Le norme del presente Regolamento non si applicano alla concimazione con il letame degli orti privati;

3. Per l'esecuzione di questa pratica nei centri abitati è necessario provvedere all'interramento del letame dopo lo spargimento; se accumulato, il letame dovrà essere protetto con tela di materiale plastico in modo da evitarne il percolamento.

Art. 4
INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia Comunale.

Art. 5
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e dei materiali digestati deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali;

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo del letame, del compost esausto da fungicoltura, del digestato e dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in

alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999);

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 25.02.2016) e regionale (DGR n. 1835/2016 Allegato A), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (quantitativo riferito all'apporto di azoto "totale" da effluente zootecnico, che concorre al raggiungimento del massimale di azoto efficiente somministrabile complessivamente alle colture indicato all'allegato 2a "Tabella Mas" della DGR n. 1835/2016) degli **effluenti di allevamento** anche se sottoposti a trattamento e del compost esausto da fungicoltura. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 170 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art. 7

LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato nell'art. 4 Allegato A della DGR n. 1835/2016, l'utilizzo dei **letami è vietato** nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 metri di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui al medesimo art. n. 94;
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua. La presente disposizione non si applica ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici, e ai canali arginati;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11/11/1996 n. 574 e s.m.i.;
- i) sui terreni interessati dalla distribuzione di sottoprodotti di vinificazione, di cui alle norme di applicazione del D.M. 27/11/2008 n. 5396 e s.m.i. per la Regione Veneto (Dgr n. 2015 del 28 ottobre 2014).

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infettive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati (DM 25/2/2016, comma 4, art. 36 - Programma d'Azione DGR 1150/2011, art. 4, comma 4 ZVN).

3. L'utilizzo dei **liquami è vietato** nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- d) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);

- e) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua. Le presenti disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici;
- f) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- g) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- h) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
4. Sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato lo spandimento:
- dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi;
 - nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
 - nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del DM 27.11.2008, n. 5396 e s.m.i., e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

5. Fatto salvo il periodo di divieto invernale, stabilito dalla normativa di settore regionale, è altresì vietato l'utilizzo del letame, dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata a meno di 150 metri dalle abitazioni:

a) al di fuori dell'orario dalle 7:00 alle 12:00.

E' inoltre fatto obbligo l'immediato interrimento diretto del letame, dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno;

6. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infettive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

7. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione;

8. L'utilizzo dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, fatte salve le variazioni alla tempistica sopra indicata per effetto di eventuali modifiche alla normativa regionale di settore;

Art. 8

ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1835/2016 Allegato A;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'allegato A della DGR 1835/2016, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunìcoli, al fine di assicurare un'adeguata impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione degli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensioni non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 2.500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione di letami sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1835/2016.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche;

5. Non è ammesso l'accumulo temporaneo di assimilati al letame (digestato separato solido).

Art. 9

ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto di cui alla cartografia comunale;

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 10

TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, del materiale digestato e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 26 dell'Allegato A della DGR n. 1835/2016;

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 11

DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Art. 12

CONTROLLI E SANZIONI

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale;

2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, con delibera di Giunta Comunale, gli importi edittali indicati al secondo comma da cui derivare la somma dovuta per la violazione, possono essere rideterminati in misura diversa in relazione alle tipologie di violazione. Vanno comunque rispettati i limiti edittali minimo e massimo sanciti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000-TUEL (art. 16 L. 689/1981). Sempre con delibera di Giunta Comunale detti importi possono essere periodicamente aggiornati.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;

2. Il presente regolamento abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

